

PENITENZIERIA APOSTOLICA

**PENITENZA E PENITENZIERIA
TRA RIVOLUZIONI
E RESTAURAZIONI
(1789-1903)**

A cura di

CARLO FANTAPPIÈ – UGO TARABORRELLI



LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

I Simposi della Penitenzieria Apostolica intendono ripercorrere i momenti principali che a livello storico, giuridico, teologico, liturgico e pastorale hanno caratterizzato la celebrazione del sacramento della Penitenza e l'attività della Penitenzieria Apostolica. È possibile così sottolineare quanto avvenuto nell'arco dei due millenni della vita delle Chiese di Occidente e di Oriente, per una visione organica del mysterium della Riconciliazione.

Comitato scientifico:

- Sua Eminenza Rev.ma Card. Mauro PIACENZA, *Penitenziere Maggiore*
- Sua Eccellenza Mons. Krzysztof Józef NYKIEL, *Reggente*
- Bernard ARDURA, Agostino BORRAMEO, Carlo FANTAPPÌÈ, Johan ICKX, Filippo LOVISON, Carlo PIOPPI, Roberto REGOLI, Renata SALVARANI
- Ugo TARABORRELLI, *Archivista della Penitenzieria e Segretario del Comitato*

© 2022 – Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
e Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana –
Città del Vaticano – All rights reserved International Copyright
handled by Libreria Editrice Vaticana
00120 Città del Vaticano
Tel. 06.698.45780
E-mail: commerciale.lev@spc.va

ISBN 978-88-266-0764-1

www.libreriaeditricevaticana.va
www.vatican.va

**«LO STATO DI LUTTO O DI OPPRESSIONE
DELLA CHIESA IN ITALIA».
LA PENITENZIARIA APOSTOLICA
DI FRONTE ALL'INTRODUZIONE
DEL CODICE PENALE ITALIANO DEL 1889
("CODICE ZANARDELLI") ***

GIOVANNI VIAN

1. INTRODUZIONE

Fu nel contesto delle difficili relazioni che nel corso del secondo Ottocento caratterizzarono i rapporti tra la Chiesa cattolica e il nuovo Regno d'Italia, in particolare dopo la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la fine dello Stato pontificio, che la Santa Sede si misurò con l'introduzione del nuovo Codice penale italiano (comunemente detto "Codice Zanardelli", dal nome dell'allora ministro di Grazia e Giustizia), che, approvato nel giugno 1889, entrò in vigore all'inizio dell'anno successivo¹. Scopo del presente contributo è offrire una prima ricostruzione di quale fu la reazione alla pubblicazione del Codice penale da parte della Penitenzieria Apostolica². Il quadro delle conoscenze sto-

* La citazione è tratta dalla lettera riservata del cardinale M. Rampolla, Segretario di Stato, ai vescovi in Italia, Roma 24 aprile 1888, a stampa, in CITTÀ DEL VATICANO, Archivio della Penitenzieria Apostolica [d'ora in poi: APA], Codice Zanardelli, c. 26r-v: 26v. Un altro esemplare *ibid.*, c. 160r-160v. Un vivo ringraziamento al dott. Ugo Taraborrelli per avere agevolato le mie ricerche presso questo Archivio, per la preparazione del presente studio.

¹ Sulla elaborazione del Codice penale del 1889 nel contesto della tradizione giuridica italiana cfr. C. GHISALBERTI, *La codificazione del diritto in Italia (1865-1942)*, Roma-Bari 2000⁷, pp. 171-173.

² Per un ulteriore approfondimento, che, avvalendosi dell'analisi interna delle reazioni della Penitenzieria condotta nel presente studio, approfondisce con maggior ampiezza l'atteggiamento della Santa Sede e di alcune voci della pubblicistica cattolica di fronte al "Codice Zanardelli" nel contesto della contrapposizione tra Santa Sede / Chiesa cattolica e Regno d'Italia, cfr. G. VIAN, *Esporre «integralmente la dottrina» e regolarsi «secondo l'opportunità»: la Penitenzieria apostolica, la Santa Sede e l'intro-*

riografiche relativo al «primo tribunale» e al «principale organo della sede apostolica del foro interno» (Moroni)³, soprattutto in riferimento agli ultimi due secoli della sua attività, rimane largamente scoperto, nonostante incoraggianti aperture archivistiche e iniziative realizzate negli ultimi anni⁴.

Il processo risorgimentale italiano vide la Penitenzieria Apostolica, abituata in generale a operare con grande riservatezza, assurgere a un ruolo “pubblico” di primo piano. Mi limito a ricordare, tra gli interventi più rilevanti, dapprima il parere del 1° dicembre 1866, con il quale il tribunale apostolico rispose essere lecito per i cattolici accettare l’ufficio di membri del Parlamento italiano «salvis legibus divinis et ecclesiasticis»⁵ – riserva che andava dichiarata apertamente alla presenza di testimoni – e l’impegno a non sostenere leggi inique e ingiuste⁶. Assai ben più noto e importante – per quanto segnato da un complicato percorso storiografico a causa della prolungata inaccessibilità delle fonti, rese consultabili solo da alcuni anni – il parere emesso dalla Penitenzieria nel settembre 1874⁷ con il quale, facendo seguito a una prassi che si era diffusa negli anni precedenti tra una parte dei cattolici per varie ragioni votati a una piena opposizione al nuovo Stato unitario e che ave-

duzione del “Codice Zanardelli”, nel contesto della “questione romana”, in «Journal of Modern and Contemporary Christianity», 1 (2022) pp. 11-42. DOI 10.30687/JoMaCC/1864-4239/2022/01/001.

³ G. MORONI, *Penitenzieria Apostolica*, in Id., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni*, vol. 52, Venezia 1851, pp. 75-80: 75.

⁴ Cfr. su questo U. TARABORRELLI, *Ad erigendam gentium omnium spiritualem indigentiam. La Penitenzieria Apostolica in età moderna*, in *Penitenzieria Apostolica, Penitenza e Penitenzieria al tempo del giansenismo (secoli XVII-XVIII). Culture – Teologie – Prassi*, Città del Vaticano 2019, pp. 195-237: 195-197.

⁵ *Ex S. Apostolica Poenitentiaria*, in «Acta Sanctae Sedis», 2 (1867), p. 675. La citata riserva riprendeva la formula introdotta da Pio VII di fronte all’imposizione del giuramento da parte di Napoleone per l’assunzione di pubblici uffici, e che era stata poi riproposta nella sostanza nella circolare del 10 dicembre 1860 agli ordinari diocesani, in pieno Risorgimento italiano, per gli eletti ai consigli e a magistrature municipali nelle aree sottratte allo Stato pontificio e annesse al Piemonte: cfr. S. MAROTTA, *L’evoluzione del dibattito sul «non expedit» all’interno della Curia romana tra il 1860 e il 1889*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 68 (2014), pp. 95-164: 99.

⁶ Cfr. *Ex S. Apostolica Poenitentiaria* cit.

⁷ L’11 ottobre 1874 si ebbe anche un intervento pubblico di Pio IX che confermava la non convenienza della elezione dei cattolici al Parlamento italiano. Cfr. MAROTTA, *L’evoluzione del dibattito* cit. pp. 119-120. Il saggio in generale porta luce sulla questione del *non expedit*, su cui, soprattutto per la limitata accessibilità degli archivi fino a pochi anni addietro, la storiografia non aveva potuto stabilire in modo preciso i diversi passaggi della sua formulazione e comunicazione.

va trovato nella stampa intransigente un veicolo di pubblicizzazione⁸, si dichiarava non convenire che i cattolici partecipassero alle elezioni politiche generali nel Regno d'Italia. Era il temporaneo punto di arrivo di un complesso e oscillante confronto interno alla Santa Sede, scandito tra l'altro da un consulto della Penitenzieria nel quale si era negata la possibilità di partecipare alle elezioni politiche per i sudditi dei territori dell'ex Regno di Sardegna e della Lombardia (1864)⁹, dalla indisponibilità del tribunale apostolico negli anni successivi a quelle concessioni in materia – un parere generale di liceità, da adattare di volta in volta alle circostanze – che invece avevano trovato spazio in alcuni *vota* della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e in una serie di risoluzioni del novembre 1866¹⁰; dalla ulteriore precisazione (gennaio 1868) che proprio le circostanze spingevano a ritenere non conveniente («*non expedire*») la partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni politiche¹¹, posizione confermata nel novembre 1870 dopo i fatti del 20 settembre¹². In seguito il «*non expedit*» avrebbe turbato non poche coscienze, contribuendo al mantenimento di un conflitto tra Stato e Chiesa che si sarebbe prolungato, con fasi più aspre e altre relativamente più moderate, fino al primo dopoguerra mondiale e ai Patti lateranensi¹³.

Su un piano più circoscritto alla storia del funzionamento logistico della Penitenzieria, si può menzionare nuovamente il processo risorgi-

⁸ Cfr. *ibid.*, pp. 100-104.

⁹ Cfr. *ibid.*, p. 103. Si era però deciso di mantenere assolutamente riservato il parere, non trasmesso nemmeno ai ricorrenti.

¹⁰ Cfr. *ibid.*, pp. 105-113. Queste decisioni avrebbero dovuto rimanere riservate alla comunicazione ai vescovi che avessero fatto richiesta di chiarimenti in materia, ma ne fu data pubblica divulgazione all'inizio del 1867 da «Lo Stendardo Cattolico» di Genova.

¹¹ Cfr. *ibid.*, pp. 113-117. Cfr. anche G. BATTELLI, *Società, Stato e Chiesa in Italia. Dal tardo Settecento a oggi*, Roma 2013, p. 51. Sull'evoluzione del dibattito interno alla Curia Romana circa la liceità della partecipazione al voto politico dei cattolici italiani, che a metà anni sessanta vide per volontà di Pio IX il coinvolgimento della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari ai fini di dirimere la questione, cfr. A. CIAMPANI, *Da Pio IX a Leone XIII: il dibattito nella Curia romana dopo l'Unità d'Italia*, in *La moralità dello storico. Indagine storica e libertà di ricerca. Saggi in onore di Fausto Fonzi*, a cura di A. CIAMPANI – C.M. FIORENTINO – V.G. PACIFICI, Soveria Mannelli 2004, pp. 55-90: 59-84. M.F. MELLANO, *Cattolici e voto politico in Italia. Il non expedit all'inizio del pontificato di Leone XIII*, Casale Monferrato 1982; F. TAMBURINI, *Il "non expedit" negli atti della Penitenzieria apostolica (1861-1889)*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 41 (1987), pp. 128-151.

¹² Cfr. MAROTTA, *L'evoluzione del dibattito* cit., pp. 117-118.

¹³ Sul dibattito che si svolse all'interno Curia Romana dal 1860 al 1888 riguardo alla questione della partecipazione dei cattolici italiani alle elezioni politiche rinvio all'ampia ricostruzione *Ibidem*.

mentale italiano perché esso, con i suoi effetti, comportò, con la fine dello Stato pontificio, il mutamento della sede di ubicazione di questo tribunale della Curia Romana¹⁴.

2. LA PENITENZIARIA APOSTOLICA DI FRONTE AGLI EFFETTI DEL CODICE PENALE (ESTATE – AUTUNNO 1889)

Preceduta da una serie di interventi della stampa periodica, di figure di spicco del cattolicesimo nazionale e dello stesso Leone XIII, che avevano accompagnato criticamente – talvolta anche in modo polemico – l’iter parlamentare del futuro Codice penale italiano, anche per condizionarne gli esiti, la Penitenzieria Apostolica fu chiamata in causa subito dopo l’approvazione definitiva del testo da parte di Umberto I, con decreto del 30 giugno 1889 che ne aveva stabilito l’entrata in vigore dall’inizio del 1890¹⁵. Da allora il “Codice Zanardelli” sarebbe rimasto in vigore fino alla sua sostituzione nel 1930 con il “Codice Rocco”, a opera del governo fascista. Il testo di fine Ottocento aveva una evidente caratterizzazione liberale e molto doveva all’ispirazione del suo principale fautore, Giuseppe Zanardelli, che già nel 1883 ne aveva approntato un primo progetto¹⁶. La storiografia ha delineato gli orientamenti zanardelliani in materia di politica ecclesiastica, con il loro richiamo alla contrapposizione tra un clero patriottico, dedito eminentemente a un ministero religioso e all’opera caritativa, e un clero antinazionale e intransigente, che strumentalizzava il proprio ufficio e l’esperienza religiosa per combattere lo Stato italiano sorto dal Risorgimento¹⁷.

Poche settimane dopo l’approvazione del Codice penale monsignor Pietro Jorio, arcivescovo di Taranto, avanzò una petizione alla Penitenzieria Apostolica a vantaggio delle «molte persone» che, per scrupolo di coscienza, si trovavano in difficoltà di fronte ad alcune delle nuove misure: «“il nuovo Codice penale pare voglia colpire le dichiarazioni e

¹⁴ Cfr. A. SARACO – U. TARABORRELLI, *Introduzione ai lavori. L’Archivio della Penitenzieria Apostolica tra passato e futuro*, in *L’Archivio della Penitenzieria Apostolica: stato attuale e prospettive future*. Atti della giornata di studio, Roma, Palazzo della Cancelleria, 22 novembre 2016, a cura di K. NYKIEL – U. TARABORRELLI, Città del Vaticano 2017, pp. 15-28: 26-27.

¹⁵ Il decreto di Umberto I in «Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia», 30 (30 giugno 1889), nr. 153, p. 2122.

¹⁶ Cfr. S. FERRARI, *La politica ecclesiastica di Giuseppe Zanardelli*, in «Il Politico», 48 (1983), pp. 621-639: 627.

¹⁷ Cfr. *ibid.*, in particolare pp. 623-624 e nota 10, p. 635.

composizioni per Beni ecclesiastici”», legate ad acquisti o affranchi¹⁸. Era in gioco una parte considerevole del superstite patrimonio di beni ecclesiastici, sottoposto a misure di alienazione da parte dello Stato per mezzo di varie iniziative di legge, in particolare di quelle “eversive” del 1866-67, che, sull’onda lunga delle disposizioni già in vigore nel Regno di Sardegna, avevano portato alla soppressione di una parte delle mense vescovili, degli ordini regolari, delle corporazioni religiose e di altre istituzioni ecclesiastiche, e all’indemniamento dei rispettivi patrimoni e rendite; e alla creazione di un Fondo per il culto – alle dipendenze del Ministero di Grazia e Giustizia – come organismo incaricato, tra l’altro, di provvedere una pensione ai membri degli ordini regolari soppressi, finanziata attraverso la vendita dei beni espropriati¹⁹.

Jorio chiedeva che si autorizzasse la dispensa dalle dichiarazioni scritte e si legittimasse il ricorso a procedure non formalizzate, evidentemente per sfuggire alle disposizioni del Codice; gli si permettessero affrancazioni esigendo che si desse all’ente interessato (“corpo morale”) il lucro conseguito sul capitale ed eventualmente anche un premio se fosse stato possibile ricavarlo; gli si concedesse, come ordinario diocesano, di procedere *brevi manu* per le affrancazioni e le composizioni minori, per rendere più agili e spedite le pratiche; lo si esentasse dall’interrogare i corpi morali che risultavano possessori dei beni in questione. Alla petizione del 9 luglio, diretta alla Penitenzieria Apostolica, era stata data una risposta interlocutoria, chiedendo a Jorio di precisare «in quibus articulis nuperrimi codicis poenalis sibi videatur expositum periculum imminere»²⁰. Il 9 agosto 1889 l’arcivescovo di Taranto inviò dunque una nuova lettera, direttamente al Penitenziere Maggiore, car-

¹⁸ Lettera del 28 luglio 1889, citata nella lettera di Jorio al Penitenziere Maggiore, 9 agosto 1889, in APA, Codice Zanardelli, cc. 118r-119r: 118r.

¹⁹ Un quadro degli sviluppi della legislazione di carattere patrimoniale in A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino 1990, pp. 179-184; A. RICCARDI, *La soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell’asse ecclesiastico*, in *Il Parlamento italiano, 1861-1988*, vol. 2: 1866-1869. *La costruzione dello Stato: da La Marmora a Menabrea*, Milano 1988, pp. 219-238; D. BRESCHI, *Le leggi di liquidazione dell’asse ecclesiastico nel biennio 1866-1867: un iter complesso e una soluzione traumatica*, in *La soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell’asse ecclesiastico nell’Italia unita: il caso toscano e le fonti archivistiche (1866-1867)*, a cura di Z. CIUFFOLETTI – G.L. CORRADI, Firenze 2014, pp. 23-43 (utile anche per una contestualizzazione politico-economica delle leggi “eversive”).

²⁰ Minuta in APA, Codice Zanardelli, c. 120r. Cit. anche da Jorio in APA, Codice Zanardelli, c. 118v.

dinale Raffaele Monaco La Valletta²¹, nella quale citava espressamente l'art. 183 del Codice penale – in particolare la sua seconda parte²² – e lo interpretava come inteso a colpire le dichiarazioni e composizioni rese ai confessori dai penitenti²³.

Di fronte alle questioni sollevate nella lettera di Jorio del 9 agosto 1889 la Penitenziaria incaricò il Canonista Alessandro Carcani di stendere un voto. Le soluzioni avanzate da Carcani puntavano sulla rinuncia alle dichiarazioni scritte, sull'invito ai richiedenti ad avanzare istanze nelle quali apparisse sempre e chiaramente che si trattava di iniziative spontanee, libere, non dovute a costrizione o indotte. Anche i rescritti della Penitenziaria avrebbero dovuto rinunciare a qualsiasi espressione verbale di carattere impositivo. Quanto ai casi urgenti, dovuti a pericolo per grave infermità, il confessore avrebbe potuto assolvere il penitente qualora questi si fosse impegnato moralmente ad adempiere a quanto promesso in caso di guarigione²⁴. Negli altri casi invece l'assoluzione sarebbe stata negata, rinviandola a quando il penitente si fosse accordato con la Chiesa: una misura, questa, che ad avviso del Canonista sottraeva il confessore alle misure del Codice penale anche se egli avesse indotto alla composizione, dato che il fatto si sarebbe svolto al coperto del segreto confessionale, senza altri testimoni²⁵.

Quanto alla domanda di Jorio, Carcani propose di rispondergli che la Penitenziaria avrebbe inviato istruzioni a suo tempo, dato che il Codice non era ancora entrato in vigore; di concedere le facoltà chieste

²¹ Su Monaco cfr. C. WEBER, *Quellen und Studien zur Kurie und vatikanischen Politik unter Leo XIII. Mit Berücksichtigung der Beziehungen des Hl. Stuhles zu den Dreibundmächten*, Tübingen 1973, pp. 186-194; e MAROTTA, *L'evoluzione del dibattito* cit., p. 156. Sull'atteggiamento di Monaco verso il processo risorgimentale e i primi tempi del Regno d'Italia, cfr. CIAMPANI, *Da Pio IX a Leone XIII* cit., pp. 62-86. Profilo biografico di Monaco nella voce di C.M. FIORENTINO, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 75, Roma 2011, pp. 525-528.

²² *Codice Penale per il Regno d'Italia*, Roma 1889, p. 67, art. 183: «Il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità, ovvero all'inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione da tre mesi a due anni, con la multa da lire cinquecento a tremila e con l'interdizione perpetua o temporanea dal beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi sino a tre anni. Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto, che, prevalendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati».

²³ Cfr. APA, Codice Zanardelli, cc. 118r-119r.

²⁴ Cfr. *ibid.*, cc. 114v-115v.

²⁵ Cfr. *ibid.*, cc. 114r-115v (cit. a c. 115v).

per affrancazioni e composizioni, ma solo entro limiti precisi di redditi in discussione nei singoli casi; di lasciare all'arcivescovo di Taranto di decidere se fosse opportuno interpellare gli enti possessori dei beni indemaniati (il Canonista notava che la Penitenzieria in vari casi non lo aveva più fatto, perché essi guardavano solo i propri diritti e dunque generalmente risultavano contrari o troppo esigenti)²⁶.

Sulla base di questo parere, dopo la Segnatura del 12 novembre 1889, dedicata prevalentemente all'organizzazione pratica dell'esame delle disposizioni della Penitenzieria che occorreva modificare per non incorrere in violazioni del nuovo Codice penale²⁷ – come era stato chiesto durante la Segnatura del 27 agosto²⁸ –, la parte principale fu svolta in una serie di incontri, tra il 19 novembre e il 17 dicembre 1889, complessivamente dedicati alla «Revisione delle facoltà istruzioni e rescritti che sogliono darsi dalla Penitenzieria in relazione al Codice penale moderno»²⁹.

Se quella specificata nel titolo del verbale collettivo di quelle Segnature costituiva la problematica, il capo V del secondo libro del Codice (artt. 182-184) attirò l'attenzione del tribunale della Santa Sede per la sua specifica argomentazione: «Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni». Alcuni appunti di Carcani, non datati, ma presentati in Segnatura il 12 novembre 1889, individuavano nell'art. 183 del Codice zanardelliano l'unica norma che colpiva «direttamente alcune disposizioni emanate dalla Penitenzieria» con gravi pene, in particolare al secondo comma³⁰, come già segnalato a suo tempo da Jorio. Secondo Carcani questo rendeva difficile imporre le dichiarazioni *retinendi bona* che si chiedevano nei formulari *circa patronos* e *circa nonnullos contractus*: di lì in avanti, per non incorrere nelle sanzioni di legge, si sarebbe dovuto evitare di rilasciare documenti delle conseguite composizioni e, poiché chi ne era attore mediante pa-

²⁶ Cfr. *ibid.*, c. 116r-v.

²⁷ Lo si veda *ibid.*, cc. 110r-116v (testo con numerosi rimaneggiamenti).

²⁸ Lo ricordavano le «Modificazioni nei Rescritti della S. P. in vista del Codice penale italiano (30 giugno 1889)» di Felice Cavagnis, *ibid.*, c. 138r.

²⁹ Incontri di Segnatura del 12, 19, 26 novembre, 3 e 17 dicembre 1889. Cfr. in particolare il verbale degli incontri steso dal segretario Palombi – probabilmente una bozza, perché contiene osservazioni in prima persona – *ibid.*, cc. 16r-19v.

³⁰ Cfr. «Appunti sul nuovo Codice penale per la discussione e l'ordine che potrebbe tenersi», *ibid.*, cc. 104r-105r: 104r. Si veda anche la stesura più ampia – probabilmente una prima versione – firmata sempre da Carcani per la successiva Segnatura del 12 novembre 1889, *ibid.*, cc. 106r-107v.

gamento richiedeva sempre una qualche attestazione del fatto, «così si potesse rilasciare, a chi le chiede, una semplice dichiarazione generica che il Sig. N.N. per i beni acquistati ecc. nulla deve alla Chiesa»³¹. Al Canonista inoltre sembrava opportuno si chiedesse una domanda scritta che attestasse come la composizione fosse implorata «liberamente e spontaneamente»³². Le conseguenti istruzioni agli ordinari diocesani – ulteriore misura di prudenza volta a evitare l'accusa da parte delle autorità italiane di violare la legge – si sarebbero dovute inviare con circolare manoscritta e non a stampa³³: è evidente che in questo modo, qualora qualche esemplare fosse giunto a conoscenza della magistratura del Regno, si sarebbe sempre potuto considerarla un testo falso e non riconducibile al tribunale apostolico.

Un'altra questione affrontata da Carcani riguardava la riserva sul giuramento, che il segretario Ippolito Palombi proponeva di mantenere, attraverso la frase: «salvis legibus divinis et ecclesiasticis»³⁴. Il Canonista notava che in realtà il Codice penale richiedeva «un unico giuramento complessivo e generale», per cui proponeva di considerare che, giurando di osservare lo Statuto e ogni altra legge dello Stato, ci si appoggiava al primo articolo dello Statuto albertino stesso (promulgato nel 1848, era stato esteso all'intero Regno d'Italia nel 1861), che riconosceva la religione cattolica romana come la sola religione dello Stato. E quindi secondo Carcani il cattolico che giurava lo avrebbe fatto per le sole leggi che non risultassero in opposizione al primo articolo dello Statuto.

Riguardo alle altre questioni sollevate in Segnatura, Carcani era scettico si potessero affrontare una per una attraverso voti individuali di ogni componente dell'organismo: «sarebbe un volume per ciascuno, e non se ne caverebbero più i piedi!»³⁵. Suggeriva invece di optare tra limitarsi a esaminare le singole questioni man mano fossero state sollevate da qualche ordinario, estendendone poi la determinazione a tutti i futuri casi analoghi; e di procedere a un limitato esame da parte della

³¹ «Appunti sul nuovo Codice penale per la discussione e l'ordine che potrebbe tenersi» cit., c. 104r.

³² *Ibidem*.

³³ Cfr. *ibid.*, c. 104v.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ APA, Codice Zanardelli, c. 105r.

Segnatura delle varie questioni proposte, in modo da trarne gradualmente le opportune modifiche.³⁶

Il 12 novembre 1889 la Segnatura recepì le proposte di Carcani. Quanto alle modalità di approfondimento delle altre questioni, si optò per quella che il Canonista considerava «la via più semplice», con il rinvio dell'esame ai momenti in cui ciascuna di esse fosse stata proposta alla Penitenzieria per una decisione³⁷.

Nella Segnatura del 19 novembre 1889 si prese atto che non erano tanto gli addetti della Penitenzieria a dover temere le conseguenze del nuovo diritto penale, perché la Legge delle Guarentigie (13 maggio 1871), all'art. 10, aveva esentato da qualsiasi interferenza delle pubbliche autorità gli ecclesiastici impegnati a Roma alla realizzazione degli atti spirituali della Santa Sede³⁸. Gli effetti considerati negativi del Codice penale zanardelliano colpivano il resto del clero: «il quale in seguito alle istruzioni, facoltà e rescritti della S.P. deve prescrivere ai fedeli l'*inosservanza di alcune leggi, e di alcune disposizioni dell' Autorità, e di alcuni doveri inerenti a pubblici officii*, ovvero deve richiedere dai medesimi, *atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, od in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati*»³⁹. Appare evidente l'approccio alla questione complessiva generata dall'approvazione del nuovo Codice penale: un approccio caratterizzato dalla prospettiva dell'intransigentismo cattolico e dal rifiuto anche formale di quelle disposizioni di legge ritenute non congruenti od ostili alle indicazioni e agli interessi dell'istituzione ecclesiastica. Su questa posizione generale di principio si fondava tuttavia una prospettiva pratica volta a evitare conflitti di merito tra il clero e le pubbliche autorità. La Penitenzieria avrebbe dovuto evitare di esporre, con i propri atti, il clero a trasgressioni delle leggi italiane e comunque, anche quando fosse stato necessario istruire i cattolici sulla inevitabilità di tali atti di violazione delle leggi, si sarebbe dovuto rinunciare a dare loro pubblicità e solennità (se ne temeva

³⁶ Cfr. *ibidem*.

³⁷ Cfr. *ibid.*, c. 106v. Facevano eccezione alcune «prudenziali norme» – così le si definiva – indicate nelle osservazioni del segretario Palombi, relative alle formule dei rescritti per gli ordinari diocesani, per le quali Carcani suggeriva qualche modifica. Esse furono poi discusse durante la Segnatura del 19 novembre 1889: cfr. *ibid.*, cc. 104v-105r, rispettivamente c. 17r. Gli «Appunti di Palombi per veder modo di salvarsi dal Codice penale», *ibid.*, c. 44r-v.

³⁸ Cfr. legge 214, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», 12 (15 maggio 1871), num. 134, nella prima pagina del numero, non impaginato.

³⁹ APA, Codice Zanardelli, c. 138v.

l'uso come prove di accusa contro il clero) e intervenire soltanto su un piano dottrinale e di mera risposta a richieste «spontanee» giunte dei «fedeli».

Quanto ai beni e diritti ecclesiastici fu stabilito di limitarsi alle sole composizioni, con le precauzioni suggerite da Carcani, e di rinunciare invece alle dichiarazioni⁴⁰. Inoltre la Segnatura avviò un esame puntuale delle diverse facoltà, rescritti e istruzioni che pareva il Codice inducesse a riconsiderare, un'attività che coinvolse tutte le figure principali del tribunale apostolico, compreso il Penitenziere Maggiore.

L'adeguamento al nuovo Codice penale delle formule e degli altri tipi di rescritti della Penitenzieria sfociò di fatto in una semplificazione e unificazione di una parte delle diverse disposizioni, soprattutto all'interno di quella sulle composizioni, mentre un'altra ampia parte fu mantenuta inalterata ritenendo che la legislazione penale italiana non creasse alcun tipo di difficoltà. Altre formule furono invece modificate. Tra quelle mantenute intatte si fecero rientrare: le facoltà e istruzioni *Plurimi Locorum Ordinarii* (28 giugno 1866) e *Quamvis per Literas* (18 aprile 1867) sui regolari, giudicate non compromettenti⁴¹; la «pagella dei casi riservati» che veniva usualmente fornita ai vescovi⁴²; i *dubia et responsa* del Penitenziere Maggiore (1885) con varie disposizioni sul modo di rapportarsi con le autorità civili e di agire in conseguenza delle gravissime condizioni («ob gravissimas rerum vicissitudines»)⁴³, e quelli del Segretario di Stato Rampolla del Tindaro (1888) sulle visite dei vescovi alle pubbliche autorità italiane⁴⁴; la formula sui matrimoni civili⁴⁵; quella *de rebus mobilibus et conductionibus*⁴⁶; quella per le

⁴⁰ Cfr. *Ibidem*.

⁴¹ Copie a stampa *ibid.*, rispettivamente c. 22r-v e cc. 24r-25r. Su entrambe fu apposto a penna il parere: «Fuor di quistione».

⁴² Cfr. *ibid.*, c. 17v. Due moduli a stampa con le concessioni da parte del Penitenziere Maggiore cardinale Monaco La Valletta agli ordinari diocesani (il cui nome andava aggiunto di volta in volta), *ibid.*, rispettivamente cc. 30r-31r e cc. 32r-33r. Sulla prima pagina di entrambe è appuntato a mano: «Fuor di quistione».

⁴³ Cfr. *ibid.*, c. 18r; testo di Monaco agli ordinari d'Italia, 20 marzo 1885, a stampa, pp. 5 (cit. a p. 1), *ibid.*, cc. 48r-51r. Sovrascritto a mano: «resta».

⁴⁴ Cfr. *ibid.*, c. 18r. La circolare riservata di Rampolla, 24 aprile 1888, a stampa, pp. 8, *ibid.*, c. 26r-v, con allegata alle cc. 27r-29v la *Sylloge responsionum quas iam S. Sedes dedit episcopis Italiae*. A c. 26r sovrascritto: «Fuor di quistione».

⁴⁵ Cfr. APA, Codice Zanardelli, c. 18r. Disposizioni della Penitenzieria Apostolica *ibid.*, cc. 33v-34v, 15 gennaio 1866, a stampa.

⁴⁶ Cfr. *ibid.*, c. 18v. Testo a stampa *De rebus mobilibus et conductionibus*, pp. 2, *ibid.*, c. 54r-v.

ritrattazioni dei giuramenti⁴⁷. Quanto alla formula sui benefici di regio patronato, sebbene non risultasse compromettente, al verbalizzatore della Segnatura del 26 novembre 1889 rimase il dubbio che occorresse piccole correzioni⁴⁸.

Furono invece soppresse: la formula sui patroni⁴⁹; la disposizione sui compratori *cum venia*⁵⁰; la formula sull'acquisto dei conventi, ricompresa in quella delle composizioni (ma con riserva di trattare casi particolari)⁵¹; la formula sulle decime (varata per adeguarsi agli effetti della legge del 1887), egualmente ricompresa in quella circa le composizioni⁵². Così fu anche per la formula relativa agli eventuali contratti relativi a beni e diritti ecclesiastici, già stabiliti⁵³.

Invece tra le formule sottoposte a modifica alla luce del Codice penale italiano vi furono: quella circa il giuramento, sottoposta a modifica e riduzione⁵⁴, cui poi fu conformata anche la parte relativa al giuramento nella formula relativa ai sindaci, per il resto mantenuta inalterata⁵⁵; la formula per l'assoluzione di coloro che avevano operato – la casistica prevista era estesa – contro i domini del papa⁵⁶; quella per i notai⁵⁷; la formula per gli impiegati pubblici⁵⁸. Anche la formula circa i giudici

⁴⁷ Cfr. *ibid.*, c. 18r. Testo manoscritto *ibid.*, c. 39r, con appuntato: «Fuor di quistione».

⁴⁸ Cfr. *ibid.*, c. 18r. «De Beneficiis etc. regii iuris patronatus», manoscritto, *ibid.*, c. 38r.

⁴⁹ Cfr. copie delle *Facultates circa patronos*, a stampa, pp. 4, *ibid.*, cc. 60r-61v, e 88r-89v. A p. 1 (c. 60r) della prima copia fu appuntato a mano: «Compare nell'indulto delle composizioni. Riformare il foglio ma mantenerlo».

⁵⁰ Cfr. APA, Codice Zanardelli, c. 16v. La formula *Conditiones acceptandae et subscrivendae ab iis, qui de licentia apostolica emunt a demanio bona ecclesiastica, et caute in cancellaria dioecesana seu in alio loco tuto asservandae*, a stampa, *ibid.*, c. 47r. Vi è sovrascritto a mano: «abolita».

⁵¹ Cfr. APA, Codice Zanardelli, c. 18r. La formula *ibid.*, c. 42r.

⁵² Cfr. *ibid.*, c. 18r. Si veda l'*INSTRUCTIO Ad Ordinarios locorum in Italia post editam civilem legem super decimarum abolitione*, a firma del Penitenziere Maggiore Monaco e del segretario Palombi, 2 settembre 1877, a stampa, c. 65r-v.

⁵³ Cfr. *Facultates circa nonnullos contractus* cit., pp. 4, a stampa, in APA, Codice Zanardelli, cc. 62r-63v. A p. 1 fu indicato a mano: «Compare nell'indulto delle composizioni».

⁵⁴ Cfr. *ibid.*, c. 18r. Formula manoscritta *ibid.*, c. 37r; ma anche *ibid.*, c. 42r.

⁵⁵ Cfr. *ibid.*, c. 18r. Testo manoscritto della formula *Ibid.*, c. 41r.

⁵⁶ Cfr. *ibid.*, c. 18v. Si veda *Facultates circa rebelles etc.*, pp. 2, a stampa, *ibid.*, c. 56r-v.

⁵⁷ Cfr. APA, Codice Zanardelli, c. 18r. La formula, secondo il testo manoscritto «Facoltà pei Notari [vi fu aggiunto durante la revisione: «nei casi particolari]» conservato *ibid.*, c. 36r, fu sostanzialmente ridotta, come dimensioni, a circa la metà della precedente.

⁵⁸ Cfr. *ibid.*, c. 18v; e *Facultates de officialibus publicis*, pp. 2, a stampa, con correzioni manoscritte, *ibid.*, c. 52r-v. Anche in questo caso l'esito finale fu una formula più breve.

fu modificata, ma in modo che non fu ritenuto del tutto sufficiente da Palombi, estensore del verbale della Segnatura del 3 dicembre 1889⁵⁹.

Inoltre fu rinviata a ulteriori approfondimenti la formula riguardante l'intervento di associazioni e l'esposizione di bandiere durante i funerali⁶⁰. E la Penitenzieria si riservò l'esame di ogni eventuale domanda relativa alla formula degli ufficiali costretti a violare le leggi della Chiesa⁶¹, a quella attinente ai subeconomi⁶², e ancora a quella per i deputati al Parlamento⁶³.

3. NEL QUADRO DELLA “QUESTIONE ROMANA”

A proposito di quest'ultima, la decisione lasciava qualche residuo margine operativo al tribunale apostolico, congruente con l'intervento limitativo del Sant'Uffizio compiuto il 10 aprile 1889 su sollecitazione di Leone XIII, dopo che al pontefice era stata presentata una misurata risoluzione della stessa Penitenzieria (27 febbraio 1889) che prevedeva di dichiarare tollerabile la candidatura al Parlamento di un individuo di ottime opinioni religiose sollecito soprattutto al bene comune (secondo il quesito, «vir optime de religione sentiens et de communi bono apprimè sollicitus»), purché nell'assumere l'ufficio parlamentare esprimesse la riserva sulle leggi divine e della Chiesa al momento del giuramento e si rendesse noto agli elettori che la particolare concessione non recava pregiudizio alla Santa Sede e alle leggi della Chiesa («nullum iuribus Ecclesiae et S. Sedis praejudicium illatum censendum esse»)⁶⁴. Non possiedo elementi sufficienti per chiarire se la risoluzione della Penitenzieria, presieduta da Monaco, fosse un tentativo di quest'ultimo per sondare qualche piccolo cambiamento in merito ai vertici della Santa

⁵⁹ Cfr. Segnatura del 3 dicembre 1889, in APA, Codice Zanardelli, c. 18v. *Facultates circa forum et iudices*, pp. 2, a stampa, con modifiche manoscritte, *ibid.*, c. 58r-v. Inizialmente era stata data per approvata con modifiche, durante la Segnatura del 26 novembre 1889: cfr. *ibid.*, c. 18r.

⁶⁰ Cfr. APA, Codice Zanardelli, c. 19r. Si veda anche il testo manoscritto *ibid.*, c. 67r. Altre clausole minori furono esaminate e in alcuni casi modificate o ridotte: cfr. *ibid.*, c. 17r-v; e il manoscritto «Clausule e termini che sogliono usarsi in certi rescritti», *ibid.*, c. 46r.

⁶¹ Cfr. *ibid.*, c. 18v.

⁶² Cfr. *ibid.*, c. 18r. «De Officio Subeconomi», manoscritto, *ibid.*, c. 40r.

⁶³ Cfr. *ibid.*, c. 18v. «Per ritenere uffici governativi anche quando non possono astenersi da Atti contrari alle leggi ecclesiastiche», manoscritto, *ibid.*, c. 43r. Vi è appuntato: «Toties quoties».

⁶⁴ Edizione dei due scritti in TAMBURINI, *Il “non expedit”* cit., pp. 139-140 (le citazioni rispettivamente a p. 140, p. 141) e p. 141.

Sede. Tuttavia, sia pure con la riserva dovuta alla necessità di compiere ulteriori approfondimenti quando l'accesso alla documentazione archivistica sarà reso possibile, non mi pare quella l'ipotesi più probabile. Certo, se si tiene presente che Monaco era contemporaneamente Segretario del Sant'Uffizio – dove operava insieme ad altri cardinali, a differenza di quanto accadeva alla Penitenzieria – le limitazioni dell'aprile 1889 sembrerebbero la traduzione pratica di un indirizzo papale, che verosimilmente rispecchiava anche gli orientamenti dei cardinali inquisitori o almeno della maggioranza di essi, piuttosto che l'esito di un ripensamento del Penitenziere Maggiore intervenuto nel giro di qualche settimana. D'altronde solo pochi anni prima Leone XIII aveva voluto che due Congregazioni cardinalizie speciali, ben diversificate per orientamento dei propri componenti e tenute entrambe largamente all'oscuro dell'operato dell'altra, si misurassero con il nodo della “questione romana”, di fatto lasciando al pontefice ampio margine discrezionale⁶⁵. Quanto a Monaco, le risultanze emergenti dalla storiografia circa un nuovo irrigidimento della sua posizione sul *non expedit* all'inizio degli anni Ottanta, sullo sfondo della sua perdurante rivendicazione temporalista di principio⁶⁶, indurrebbero a formulare un'altra ipotesi. Infatti risulta poco credibile pensare che egli avesse ceduto a sollecitazioni di collaboratori della Penitenzieria nell'elaborare la risoluzione del 27 febbraio 1889, per di più da lui redatta personalmente⁶⁷. Come accadde a proposito del Codice penale, Monaco nell'ambito del tribunale apostolico appare attivo e determinato nei suoi interventi. Nello stesso tempo mi pare difficile ipotizzare che egli non avesse, per lo meno in termini di larghissima approssimazione, la percezione degli orientamenti in materia dei cardinali che componevano l'Inquisizione⁶⁸, tra i quali si trovava il Segretario di Stato Rampolla, che aveva da poco dato nuovo slancio alla linea intransigente e anticonciliatorista ai vertici della Santa

⁶⁵ Cfr. L. KOELIKER, *La stratégie d'internationalisation de l'audience politique du Saint-Siège entre 1870 et 1921. Vers un règlement de la Question Romaine*. Thèse de doctorat en relations internationales (histoire et politique internationales), Université de Genève 2002, pp. 65-68.

⁶⁶ Cfr. MAROTTA, *L'evoluzione del dibattito* cit. pp. 145-146.

⁶⁷ Cfr. TAMBURINI, *Il “non expedit”* cit., p. 132.

⁶⁸ Nel 1889 i cardinali membri della Sacra Romana e Universale Inquisizione – di cui era prefetto il pontefice – erano Monaco La Valletta (Segretario), Lucido Maria Parocchi, Mieczyslaw Ledóchowski, Giovanni Simeoni, Carlo Laurenzi, Mariano Rampolla del Tindaro, Teodolfo Mertel, Tommaso Zigliara, Isidoro Verga, Camillo Mazzella. Cfr. *La gerarchia cattolica, la famiglia e la Cappella pontificia per l'anno 1890. Con appendice di altre notizie riguardanti la Santa Sede*, Roma 1890, p. 605.

Sede⁶⁹. Perciò non mi pare probabile nemmeno scorgere dietro i due interventi di fine febbraio e di metà aprile del 1889 un gioco delle parti coordinato da Monaco, in cui la messa a punto di una proposta relativamente “aperturista” da parte della Penitenzieria avrebbe avuto lo scopo di provocare il pontefice, attraverso il rinvio all’ esame della Suprema Inquisizione (era già accaduto che quella congregazione – o sue rappresentanze – fosse stata più volte chiamata dai pontefici a esprimersi sulla liceità della partecipazione dei cattolici alle elezioni politiche in Italia)⁷⁰, a una riaffermazione più netta del *non expedit* e a una più drastica limitazione delle possibili deroghe occasionali, circoscritte ai soli deputati già eletti, avessero o meno assunto l’ ufficio parlamentare. Piuttosto, se si considera che nell’ ambito del Sant’ Ufficio Monaco era di fatto tenuto a misurarsi con alcuni dei più influenti cardinali di Curia, a differenza dell’ ampio margine di azione di cui godeva nell’ attività come Penitenziere Maggiore, vedrei nella risoluzione della Penitenzieria di fine febbraio 1889 – sia pure come mera ipotesi bisognosa di ulteriori conferme – una espressione di quel relativo pragmatismo e di quella apparente moderazione che caratterizzava l’ austero cardinale in campo politico anche agli occhi di una parte dei contemporanei, fatto salvo il suo rigido orientamento intransigente sul piano dei principi e il tratto quasi ascetico che lo segnava sul piano religioso⁷¹.

Si tratta di un atteggiamento che sembra riflettersi anche sull’ esame del nuovo Codice penale italiano condotto nei mesi successivi dalla Penitenzieria Apostolica, sotto la guida di Monaco. Il lavoro di approfondimento dei suoi effetti sulle facoltà e rescritti della Penitenzieria contribuì a fornire ai diversi attori una comprensione più circostanziata della nuova situazione. Nell’ insieme sembra si possa cogliere che, almeno per quel che riguardava quel dicastero curiale, il quadro che ne risultò sia stato percepito in termini meno drammatici di come era apparso inizialmente negli ambienti della Santa Sede e dello stesso tribunale apostolico nei mesi precedenti e di come era stato raffigurato attraverso le dure denunce della stampa cattolica papale e intransigente.

Un altro aspetto della codificazione penale italiana sollevò in quegli anni una considerevole preoccupazione all’ interno della Santa Sede,

⁶⁹ Sull’ evoluzione dell’ atteggiamento di Leone XIII e della Santa Sede sulla questione romana alla fine degli anni Ottanta cfr. MAROTTA, *L’ evoluzione del dibattito* cit. pp. 156-158.

⁷⁰ In particolare, per il pontificato di Leone XIII, cfr. *ibid.*, pp. 130-131, 153-155.

⁷¹ Su questi tratti di Monaco cfr. WEBER, *Quellen und Studien* cit., pp. 188.

nel contesto della crisi generata dalla conquista di Roma da parte dell'Italia e della fine dello Stato pontificio e fu oggetto di esame da parte anche della Penitenziaria. Proteste di vescovi e petizioni erano infatti state elevate, durante la discussione che aveva preceduto l'approvazione del Codice penale, a proposito dell'art. 101 (nel contesto dei delitti contro la patria), che sarebbe poi diventato l'art. 104 del Codice penale: «Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità, è punito con l'ergastolo»⁷². Da parte cattolica si temeva che esso potesse essere utilizzato per attuare severissime repressioni di chi si dichiarava a favore del potere temporale⁷³. Ma la Camera, nel giugno 1888, a differenza di quanto accadde a proposito dell'art. 174 e più in generale delle misure volte a punire gli abusi dei ministri di culto, fu unanime nel respingere qualsiasi proposta di modifica e le petizioni⁷⁴ nei confronti dell'allora art. 101: «Io credo che l'ergastolo non sia pena soverchia a chi voglia restaurare il potere temporale del Papa», dichiarò Bonghi. E Zanardelli: «Siccome il volere non soffocata la questione romana suppone la rivendicazione del potere temporale dei papi, così parmi sia esatto l'asserire che con tale rivendicazione, si reclama solennemente la sedizione, la ribellione come un diritto, si reclama il diritto alla cospirazione contro l'integrità della patria»⁷⁵.

Tuttavia a Codice approvato la Penitenziaria diede una lettura dell'articolo 104 che ne ridimensionava la pericolosità e portava a un giudizio meno sfavorevole delle prime apparenze. Infatti, sulla base dell'edizione del Codice penale italiano annotato pubblicata da Euge-

⁷² *Codice Penale per il Regno d'Italia* cit., p. 67, art. 104. Si veda JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia* cit., p. 340.

⁷³ Cfr. *Ibidem*.

⁷⁴ L'8 e 9 giugno 1888 la Camera respinse varie petizioni di vescovi italiani e approvò il Codice penale. Cfr. *Proteste contro gli articoli del nuovo Codice penale*, in «La Civiltà Cattolica», s. 13^a, 38 (1888), XI, *Cronaca contemporanea*, pp. 103-104. Sul rigetto delle petizioni inviate da vescovi, parroci, organizzazioni cattoliche al Senato cfr. *Il Codice penale in Senato*, in «La Civiltà Cattolica», s. 13^a, 38 (1888), XII, *Cronaca contemporanea*, p. 625. La crescente capacità di mobilitazione da parte del laicato cattolico organizzato italiano portò a raccogliere circa mezzo milione di firme in una petizione promossa dall'Opera dei Congressi per ristabilire l'indipendenza territoriale del papa. Cfr. F. FONZI, *I cattolici e la società italiana dopo l'Unità*, Roma 1977³, p. 58. Per l'atteggiamento mantenuto da Zanardelli verso proteste e petizioni cattoliche cfr. *Le interrogazioni sulla politica ecclesiastica*, in «La Civiltà Cattolica», s. 13^a, 38 (1887) VIII, *Cronaca contemporanea*, pp. 749-751.

⁷⁵ Cit. in JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia* cit., p. 341.

nio Pincherli⁷⁶ si rilevava che il ricorso al termine « fatto » (« un fatto diretto... ») in luogo di « attentato », utilizzato invece da precedenti codici e progetti di legge, toglieva di mezzo il dubbio che a incorrere nella gravissima sanzione fosse sufficiente il compimento di « semplici atti preparatori » e non « un principio d'esecuzione ». A detta del commentatore occorreva con certezza si riscontrasse l'esistenza di un fatto perché si compisse una violazione della legge⁷⁷. La cosa emergeva chiaramente anche dalla relazione della Commissione speciale del Senato – la cui importanza veniva rilevata dalla Penitenzieria –⁷⁸ citata in merito:

« E [sic] manifesto che questo articolo non vincola per nulla la libera discussione sul potere temporale del Papa. E punisce, non le opinioni, la discussione, i giudizi; punisce soltanto i *fatti diretti* a distruggere l'esistenza stessa dello Stato. E questi fatti nessun Governo può, senza esautorarsi, lasciare impuniti; perché non v'ha ordine di cittadini che possa reclamare il privilegio di minare impunemente l'esistenza politica del proprio paese »⁷⁹.

Una ulteriore spia significativa del parere non grave che si nutriva alla Penitenzieria Apostolica in riferimento all'art. 104 è costituita da un appunto manoscritto d'ufficio nel quale, all'interno di un breve foglio di lavoro il cui incipit era « Critica Articoli pericolosi », si iniziava l'elenco proprio con l'articolo in questione, prima di riferirsi agli articoli 182-184 sugli abusi dei ministri di culto nell'esercizio delle loro funzioni. La frase originale, che suonava: « Gli articoli pericolosi sono il 104 per un verso », fu poi corretta attraverso cancellature in modo tale che risultasse leggibile in questi termini: « 104 non è pericoloso. Invece [con indicazione a seguire degli altri articoli] »⁸⁰.

⁷⁶ Cfr. E. PINCHERLI, *Il Codice penale italiano annotato*, Torino 1890, p. 166. Ricavo l'indicazione della pagina dalla citazione in APA, Codice Zanardelli, c. 69r. Pincherli, nato nel 1863, fu avvocato presso il foro di Verona, autore di altri volumi a contenuto giuridico, direttore dell'« Annuario del diritto penale » (uscito soltanto nel 1891-1892), corrispondente del mensile « Sinossi giuridica », bibliotecario (1886-1887) e poi segretario (1887-1892) della Società Letteraria di Verona. Insignito dell'ordine del cavalierato, fu anche revisore dei conti per il Comune di Verona all'inizio del Novecento.

⁷⁷ Cfr. APA, Codice Zanardelli, c. 69r.

⁷⁸ « Il Commento che segue ha grande importanza non solo per il corpo da cui emana, ma perché nella redazione definitiva del codice fu accolta su questo punto la proposta della commissione stessa, e quindi i motivi della relazione divengono implicitamente motivi ed interpretazione quasi autentica della legge stessa ». *Ibid.*, c. 69r.

⁷⁹ *Ibidem*.

⁸⁰ *Ibid.*, c. 147r: il testo, come risulta ora con le cancellature e aggiunte, è il seguente: « Critica Articoli pericolosi. L'art. 1 ~~Gli articoli pericolosi sono il 104 per un verso~~

Dunque anche riguardo all'art. 104 l'analisi ponderata delle norme del Codice ebbe per effetto un ridimensionamento di timori e preoccupazioni circolati in una prima fase all'interno dell'ambiente ecclesiastico e della Curia.

4. UN'ISTRUZIONE DELLA PENITENZIERIA APOSTOLICA SUL CODICE PENALE (GENNAIO 1890)

Al termine del lungo esame condotto nei mesi precedenti, in una riunione di Segnatura del 14 gennaio 1890 si ragionò dell'emanazione di una specifica «Istruzione a proposito del Codice penale». Anche se non mi è stato possibile chiarire se l'ipotesi si sia concretizzata con un'approvazione definitiva del documento e il suo invio agli ordinari in Italia (rimane l'ipotesi più probabile, visto lo stadio di elaborazione raggiunto dal testo, come si vedrà fra poco) o si sia arrestata a uno stadio precedente, secondo quanto emerge dalla documentazione archivistica furono predisposte almeno un paio di stesure da monsignor Felice Cavagnis⁸¹, all'epoca insignito dell'ufficio di «Correttore» della Penitenzieria⁸². Entrambi i testi recano all'inizio il titolo: «Istruzione a proposito del Codice penale»⁸³. Ciononostante, come precisava lo stesso autore⁸⁴, il testo dell'i-

non è pericoloso. Invece lo [foglio corrotto sul margine destro, testo non leggibile, ma verosimilmente «sono»] gli articoli 182-183».

⁸¹ La prima stesura di Cavagnis, forse a uso personale – quasi uno scartafaccio, pieno di correzioni, anche se lo si trova archiviato tra i documenti relativi al Codice penale –, *ibid.*, cc. 124r-131v. Da questa passò a una versione della redazione più pulita e resa più leggibile anche dal punto di vista calligrafico, conservata in cfr. APA, Codice Zanardelli, cc. 3r-13r. Su Cavagnis si veda la voce di M. CASELLA, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 22, Roma 1979, pp. 574-577. Sulla sua attività come giurista cfr. C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, Milano 2008, in particolare pp. 224-232.

⁸² Dalla riforma del dicastero operata da Pio V nel 1569, la Penitenzieria Apostolica comprendeva come figure principali – oltre al Penitenziere Maggiore – un Reggente, un Datario, un Correttore, un Teologo, un Canonista e un Sigillatore (questi prelati componevano la cosiddetta Segnatura della Penitenzieria Apostolica). Cfr. U. TARABORRELLI, *L'Archivio della Penitenzieria Apostolica, in Memoria fidei. Archivi ecclesiastici e Nuova Evangelizzazione*, Atti del Convegno, Roma, 23-25 ottobre 2013, a cura di A. CIFRES, Roma 2016, pp. 69-83: 71. Sull'evoluzione delle competenze e il funzionamento della Penitenzieria nei primi decenni del XIX secolo cfr. U. TARABORRELLI, *La Penitenzieria Apostolica al tempo di Leone XII: un dicastero per la "restaurazione" delle anime*, in *Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII*, a cura di R. REGOLI – I. FIUMI SERMATTEI – M.R. DI SIMONE, Ancona 2019 (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 291), pp. 153-176.

⁸³ Cfr. APA, Codice Zanardelli, c. 3r. Unica e minuscola variazione tra le due versioni, l'uso nella prima stesura dell'aggettivo con la maiuscola: la si veda *ibid.*, c. 124r.

⁸⁴ Il settimo punto dello scritto era esplicitamente intitolato: «Abbozzo di istruzione».

struzione vera e propria costituiva soltanto la parte finale dello scritto, e intendeva raccomandare atteggiamenti e soluzioni pratiche di fronte ai vari problemi sollevati dal Codice, di cui le pagine precedenti offrivano un'articolata disamina⁸⁵. La breve istruzione⁸⁶ era caratterizzata da una chiara difesa dei principi e da un significativo margine di adattamento nelle applicazioni pratiche, secondo il tipico criterio adottato da Leone XIII nel suo pontificato⁸⁷. Quanto ai primi, si ribadiva la superiorità assoluta della legge divina, il cui annuncio costituiva l'oggetto della missione della Chiesa e che offriva il criterio su cui misurare ogni comportamento umano⁸⁸. Si rivendicava all'istituzione ecclesiastica il diritto di giudicare degli abusi del clero (con la riserva difensiva d'ufficio: «se mai si verificassero»)⁸⁹. Si protestava l'inviolabilità della libertà del ministero ecclesiastico. Si trovava il modo di ribadire, secondo una visione di cristianità, che le sorti della civiltà dipendevano dall'azione della Chiesa e dall'osservanza dei suoi precetti, anche quando le autorità politiche vi si erano contrapposte⁹⁰. Si passava poi alle indicazioni operative, largamente ispirate a prudenza, per non fare correre inutili rischi al clero: evitare accenni ingiuriosi nei confronti delle leggi civili, ricordare che le autorità costituite andavano rispettate, soprattutto in tempi che inclinavano alla rivoluzione (il grande timore della Chiesa e di una parte della società dell'epoca, dopo la Rivoluzione francese dell'89 e quelle del 1848)⁹¹. La seconda raccomandazione di fatto rap-

Ma all'inizio del testo Cavagnis, accennando agli argomenti che avrebbe affrontato e numerandoli, scriveva al riguardo di quest'ultimo punto, con minore tono di riserva che con l'impiego della parola «abbozzo»: «istruzione da darsi». Cfr. le due citazioni nella seconda stesura *ibid.*, cc. 11r, 3r; per la prima stesura si ha un'identica descrizione del settimo punto all'inizio (cfr. *ibid.*, c. 124r), mentre alla fine si ritrova soltanto il numero, senza titoletto (cfr. *ibid.*, c. 130r).

⁸⁵ Per le due stesure, nell'ordine, cfr. *ibid.*, rispettivamente cc. 130r-131v e cc. 11r-13r (ma il testo vero e proprio della bozza di istruzione inizia a c. 11v). Di questa seconda versione, limitatamente alla parte indicata, propongo l'edizione, qui in appendice.

⁸⁶ Questa parte specifica è composta di poco più di 400 parole (circa 2.100 segni spazi inclusi).

⁸⁷ Già la disamina che la precedeva aveva visto Cavagnis impegnato a ridimensionare anche i passaggi pur giudicati «pericolosissimi» degli articoli del Codice penale e a moltiplicare tutti quei suggerimenti pratici utili a evitare al clero rischi non necessari. Cfr. *ibid.*, cc. 5r-7r.

⁸⁸ Cfr. *ibid.*, c. 11v.

⁸⁹ *Ibidem.*

⁹⁰ Cfr. APA, Codice Zanardelli, c. 12r.

⁹¹ Cfr. *ibid.*, c. 12v. Rileva puntualmente l'affermazione nella cultura cattolica intransigente della rivoluzione come il grande pericolo per la Chiesa di Roma e la civiltà cristiana, seppure nel mutare dei contesti tra Ottocento e primo Novecento, G. MICCOLI,

presenta in modo emblematico la linea che ispirava l'intero documento, scandita nella difesa integrale della dottrina e nell'adattamento pratico alle situazioni specifiche: «Dovrà però il Clero esporre nettamente ed integralmente la dottrina cattolica e ricordare ad ognuno i doveri che ha verso Dio ed anche verso la chiesa. Spiegati i principii nel farne le applicazioni si regolerà secondo il bisogno e la opportunità»⁹². Infine si offrivano suggerimenti spiccioli su come evitare di esporsi alle malevolenze degli avversari⁹³.

Il confronto tra le due versioni dell'istruzione preparate da Cavanis consente di rilevare che l'istruzione era stata redatta inizialmente prima dell'entrata in vigore del Codice penale (1° gennaio 1890)⁹⁴. Tra le varianti della parte con l'abbozzo di istruzione, oltre all'inserimento del titolo del punto, come si è già ricordato, seguendo lo sviluppo del testo va rilevato in primo luogo l'allargamento quantitativo degli ordinari che avevano chiesto indicazioni alla Santa Sede⁹⁵, un'evoluzione che potrebbe corrispondere alla realtà, visto che tra la prima e la seconda stesura era sicuramente trascorso del tempo. Più rilevante sembra essere la cancellazione dell'attribuzione da parte di Leone XIII alla Penitenzieria del compito di fornire le richieste istruzioni (in ogni caso l'affidamento al tribunale apostolico poteva essere ritenuto implicito nel momento in cui si fosse emanato il documento)⁹⁶. Più complessa la riformulazione del passo sulla missione divina della Chiesa, della quale merita di rilevare che, a proposito del diritto della Chiesa di giudicare di quelli che in prima stesura furono indicati come «tutti gli atti umani», si aggiungeva, distinguendo: «sieno ^{dei} privati o delle ^{civili} pubbliche autorità»⁹⁷; con frasi che enfatizzava il riferimento all'ambito civile.

Chiesa e società in Italia fra Ottocento e Novecento: il mito della cristianità, in Id., *Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell'età contemporanea*, Casale Monferrato (AL) 1985, pp. 21-92.

⁹² APA, Codice Zanardelli, c. 12v.

⁹³ Cfr. *ibid.*, c. 13r.

⁹⁴ La prima stesura riportava all'inizio del punto 7: «in vista del nuovo codice ~~che~~ penale ~~che sta ad attuarsi per entrare in vigore~~». La frase barrata con un segno di cancellazione, salvo in caso di lapsus, poteva essere stata scritta solo prima del gennaio 1890. Cit. *ibid.*, c. 130r.

⁹⁵ Sul foglio della prima stesura si nota, attraverso cancellazioni e aggiunte, questa modifica: «~~Alcuni R.mi ordinari~~ ^{Molti} Vescovi ^{d'Italia} si sono rivolti alla S. Sede per avere istruzioni». *Ibidem*.

⁹⁶ «Il S. Padre si è d [indizio della volontà di scrivere inizialmente «degnato»] ha ordinato a questa S. P. di significarLe quanto segue:». *Ibidem*.

⁹⁷ *Ibidem*. Tutta la frase, nel documento, risulta cancellata. Qui nel testo mi sono limitato

Sembra un segno dell'opera di minimizzazione compiuta da Cagnis la sostituzione dei più netti «affrontarne» e poi «subirne» con «incontrarne» a proposito delle imposizioni delle autorità civili a popolo e clero cattolici, esse stesse rimodulate linguisticamente con l'introduzione del più asettico «rigori» in luogo di «ire» e «potenza»⁹⁸.

Della parte con le raccomandazioni pratiche, rilevarei, nella prima, la sostituzione del polemico sostantivo «molestie» con «sanzioni civili»⁹⁹; e l'accentuazione del giudizio sul dilagare dello spirito di insubordinazione, attraverso l'introduzione dell'avverbio «profondamente», mentre nello stesso tempo si passava dalla constatazione di fenomeni («l'insubordinazione e l'irriverenza») a quella di una mentalità diffusa («lo spirito di insubordinazione e di irriverenza») ¹⁰⁰; nella seconda, varianti soprattutto di stesura linguistica¹⁰¹; per la terza una completa riscrittura che rendeva i riferimenti agli scritti e ai testimoni da oggetti della raccomandazione, semplici esempi di un discorso più generale, aggiungendo anche lo scopo di evitare motivi di scandalo¹⁰².

Poche settimane più tardi, in un'udienza del 31 gennaio 1890, Leone XIII stabilì che alla Penitenzieria Apostolica fossero comunicate le disposizioni prese fino ad allora o future riguardanti le prescrizioni del nuovo Codice penale italiano e che di questa decisione fossero informate le Congregazioni del Concilio e dei Vescovi e Regolari, cosa che Francesco Segna, Reggente della Penitenzieria Apostolica, fece puntualmente all'inizio di febbraio con lettera ai Segretari dei due dicasteri menzionati¹⁰³. Fosse stata approvata o meno l'istruzione abbozzata da

a indicare soltanto la cancellazione che fu apportata verosimilmente subito, per optare a favore del termine «civili» in luogo di «pubbliche»: la Chiesa cattolica rivendicava, e tuttora compie questa precisazione, la rilevanza pubblica della propria azione e perciò, si tratti di istituzioni (scuole, università, ecc.) o di atti, come in questo caso, preferisce distinguere tra cattolico e statale (o civile), in luogo di ricorrere alla coppia privato / pubblico.

⁹⁸ «[...] se i fedeli, popolo e clero non avessero avuto la magnanimità di ~~affrontarne~~ ^{subirne} ~~incontrarne~~ gli ingiusti rigori ~~le ire, la potenza~~». *Ibid.*, c. 130v.

⁹⁹ *Ibid.*, c. 131r. Si ricordi in ogni caso che «molestia» era utilizzato anche dalla Legge delle Guarentigie, all'art. 10 (cfr. *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, 12 (134), nella prima pagina del numero, non impaginato).

¹⁰⁰ APA, Codice Zanardelli, c. 131v.

¹⁰¹ Cfr. *Ibidem*.

¹⁰² Cfr. *ibid.*

¹⁰³ F. Segna ai Segretari delle Congregazioni del Concilio, Lorenzo Salvati, e dei Vescovi e regolari, Luigi Sepiacci, 3 febbraio 1890 (minuta), *ibid.*, c. 1r. L'esito dell'udienza con Leone XIII del 31 gennaio 1890 fu appuntato dal cardinale Monaco sulla prima pagina della seconda versione dell'«Istruzione a proposito del Codice penale» predi-

Cavagnis, con la decisione di Pecci si attribuiva al tribunale apostolico il coordinamento delle misure da assumere di fronte alla legislazione penale italiana. Che la successiva prassi abbia corrisposto a quanto stabilito da Leone XIII rimane da verificare in altra sede, attraverso apposite ricerche.

sposta da Cavagnis e portata in Segnatura il 14 gennaio 1890: cfr. *ibid.*, c. 3r.

APPENDICE
«ISTRUZIONE A PROPOSITO DEL CODICE PENALE»¹⁰⁴

[...] ¹⁰⁵
[11r]

VII
Abbozzo di istruzione

Qualora si adottasse di redigere una istruzione nei termini sopradetti, resterebbe a studiarne la formola. Un abbozzo sarebbe [11v] il seguente:

Molti Vescovi d'Italia si sono rivolti alla S. Sede per avere istruzioni sul contegno del loro clero in vista del nuovo codice penale e di altre leggi affini. Il S. Padre non crede vi sia bisogno di ricordare al Clero ed a tutti i fedeli che la Chiesa ha la divina missione di annunziare sempre e da pertutto la verità e la legge di Dio, e di governare a norma di essa i suoi figli, ed anche di giudicare la conformità o difformità con essa di tutte le umane azioni. Ad essa pure spetta esclusivamente giudicare degli abusi de' suoi ministri se mai si verificassero. La libertà del Ministero della Chiesa non può mai venire lecitamente impedita da qualunque autorità e molto meno da chi facendo professione di fede cattolica, [12r] deve sapere come la Chiesa assistita da Dio, sia infallibile nell'insegnare e santa nell'operare.

Dall'azione della Chiesa e dalla osservanza delle sue prescrizioni non può temere che una società traviata, e sarebbe stata perduta la civil-

¹⁰⁴ APA, Codice Zanardelli, c. 3r. Firmato a c. 13r «F. Cavagnis S. P. Corrector». Il testo, come indicato nel primo foglio (*recto*), fu presentato alla Segnatura del 14 gennaio 1890.

¹⁰⁵ Del documento, che si sviluppa nelle cc. 3r-13r, riporto soltanto la parte relativa alla Istruzione vera e propria.

tà se la Chiesa si fosse arrestata davanti ai divieti delle civili autorità, o se i fedeli, popolo e clero, non avessero avuto la magnanimità di incontrarne gli ingiusti rigori, memori delle parole del Salvatore: “Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam”. Quindi S. Santità è sicuro che anche questa volta ognuno farà il suo dovere e la grazia divina non verrà meno al bisogno.

Però non è mente di S. S. che il Clero si esponga alle sanzioni civili senza necessità. Quindi [12v]

I.° Dovrà sempre, ma specialmente nell’esercizio del suo ministero, astenersi dall’attribuire alle leggi e ad altre prescrizioni civili quelle qualifiche che veramente fossero ingiuriose. Le autorità costituite sono degne di rispetto ed in questi tempi ne’ quali è profondamente penetrato nella società lo spirito di insubordinazione e di irriverenza a tutto ciò che è superiore, è tanto più necessario che il Clero sia anche su questo punto d’edificazione al popolo cristiano colla parola e coll’esempio.

2.° Dovrà però il Clero esporre nettamente ed integralmente la dottrina cattolica e ricordare ad ognuno i doveri che ha verso Dio ed anche verso la chiesa. Spiegati i principii nel farne le applicazioni si regolerà secondo il bisogno e la opportunità. [13r]

3.° Nel provvedere alla coscienza de’ fedeli ne’ casi particolari, ed evitando per quanto è possibile tutti quei modi che potessero somministrare ai malevoli occasioni di nuocere (come sarebbe il rilasciare scritti o servirsi di persone non superiori ad ogni eccezione), si tolga sempre ogni giusta causa di scandalo.

INDICE GENERALE

Saluto (Card. JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA)	5
--	---

Introduzione ai lavori (Card. MAURO PIACENZA).	9
---	---

Parte prima

LE TRASFORMAZIONI DELLE FORME DELLA PENITENZA

Il sacramento della Penitenza nella teologia e nel magistero della Chiesa (XIX secolo) (ALFONSO V. AMARANTE)	19
1. Introduzione.	19
2. Aspetti storici	20
3. Il magistero e il sacramento della Confessione	23
4. La teologia e la pratica del sacramento della Confessione	33
5. Conclusione	39

Dottrina e prassi del sacramento della Penitenza alla luce dei decreti dei concili provinciali e plenari dell'Ottocento (CARLO PIOPPI)	41
1. Introduzione.	41
2. Importanza del sacramento	43
3. Dottrina	45
4. Pastorale: preparazione e atteggiamento dei confessori	51
5. Modalità pratiche e tipi di penitenti.	60
6. Doveri di restituzione e “satisfactio operum”.	67
7. Conclusioni	68

I santi e la penitenza (MAURIZIO TAGLIAFERRI)	73
1. Premessa	73
2. I santi e la penitenza: il contesto storico	75
3. Cenni sulle canonizzazioni	78
4. I “nuovi santi”.	82
5. Il ministero della Penitenza e della direzione spirituale alla luce di alcune <i>Positiones</i>	84

Il sacramento della Penitenza nell'itinerario spirituale e nel ministero sacerdotale di san John Henry Newman (UWE MICHAEL LANG)	95
1. Il percorso di conversione di Newman	
2. Il ministero cattolico di Newman	102
3. Conclusione	107
Pellegrinaggi penitenziali in Terra Santa (RENATA SALVARANI) . .	109
1. Il contesto	111
2. Eventi e personalità in viaggio	115
3. Conclusioni	121

Parte seconda

LA PENITENZIARIA APOSTOLICA: PROFILI ISTITUZIONALI

La Penitenzieria Apostolica nell'Ottocento. Un profilo istituzionale e nuove linee di ricerca (ANDREA CICERCHIA) . .	125
1. La struttura della Penitenzieria Apostolica dalla «clandestinità» napoleonica all'età della Restaurazione . .	127
2. Tra facoltà ordinarie e <i>oracula vivae vocis</i> : radiografia di un tribunale della coscienza tra restaurazioni e rivoluzioni . . .	133
3. Penitenzieri Maggiori dalla Restaurazione allo Stato unitario	139
4. Conclusioni	143
L'opera del tribunale della Penitenzieria in tempo di rivoluzioni.	
La delega dei poteri papali (ROBERTO REGOLI)	145
1. Il governo della Chiesa con il papa impedito (1789-1799) . .	149
2. Il governo della Chiesa con il papa impedito (1809-1814) . .	154
3. Conclusione	159
Le <i>facultates</i> tra poteri episcopali ed esigenze missionarie (PATRICK VALDRINI)	161
1. Delle facoltà.	162
2. Esigenze missionarie	166
La Penitenzieria Apostolica e la Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (JOHAN ICKX)	171
Appendice: Elenco delle posizioni archivistiche.	183
La Penitenzieria Apostolica e la Dataria Apostolica: ricognizione storico-giuridica di un tempo complesso (MATTEO NACCI) . .	201

Parte terza
L'ATTIVITÀ CONSULTIVA DEL TEOLOGO DELLA
PENITENZIARIA APOSTOLICA

I Teologi della Penitenzieria Apostolica e il loro archivio: presentazione del fondo (secolo XIX) (UGO TARABORRELLI)	215
1. Il Teologo della Penitenzieria Apostolica	215
2. Il fondo "Archivio del Teologo"	217
3. I voti dei Teologi (secolo XIX)	220
4. Possibili piste di ricerca.	229
Appendice: Serie dei Teologi della Penitenzieria Apostolica (1789-1903)	233
Teologi "prestati" a Propaganda: i voti del Teologo della Penitenzieria per le terre di missione (DIEGO PINNA)	241
1. Una teologia romana per la missione	245
2. Mutuo e prestito in Cina: verso un approccio più mitigato . .	250
3. Nuove aperture per il futuro della Chiesa.	253
4. Conclusioni	257
La Penitenzieria Apostolica nel governo della Chiesa e l'orientamento dei cattolici nel Regno d'Italia nei primi decenni dell'unificazione nazionale (ANDREA CIAMPANI)	261
1. La Penitenzieria e la Santa Sede di fronte a profondi mutamenti: i cattolici classe dirigente nel Regno d'Italia?. .	263
2. Dinamiche della riflessione della Penitenzieria Apostolica sui quesiti posti dai cattolici del Regno d'Italia sul piano socio-economico e politico.	269
3. Alcune considerazioni sul ruolo della Penitenzieria per il laicato cattolico italiano nell'indirizzo pontificio della seconda metà dell'Ottocento	284
«Lo stato di lutto o di oppressione della Chiesa in Italia». La Penitenzieria Apostolica di fronte all'introduzione del Codice penale italiano del 1889 ("Codice Zanardelli") (GIOVANNI VIAN)	287
1. Introduzione.	287
2. La Penitenzieria Apostolica di fronte agli effetti del Codice penale (estate-autunno 1889).	290
3. Nel quadro della "questione romana".	298
4. Un'Istruzione della Penitenzieria Apostolica sul Codice penale (gennaio 1890)	303
Appendice: «Istruzione a proposito del Codice penale»	308

CONCLUSIONI

Penitenza e Penitenzieria Apostolica alla prova della modernità borghese (CARLO FANTAPPIÈ)	313
1. Le difficoltà dello storico di fronte alla Penitenza.	313
2. L'influsso di mutamenti epocali	315
3. Il riposizionamento istituzionale della Chiesa.	319
4. Le trasformazioni della Penitenza	322
5. La nuova strategia dottrinale, politica e pastorale.	327
6. La Penitenzieria Apostolica e il principio della tolleranza canonica.	331
Saluto conclusivo (Card. PIETRO PAROLIN)	343
Indice dei nomi	347
Indice generale	357